

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

1. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL TRIENNIO BIOLOGICO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO “1” = “CENTRO DI RICERCA IN ALIMENTAZIONE STILI DI VITA E MODELLI PREDITTIVI DELLA SALUTE.

CIG: _____,

CUP: _____

L'anno Duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ nella sede dell'Azienda
_____ sita in Foggia Via _____, n. _____, sono presenti i Signori:

- 1) _____, nato a _____ (___) il ___/___/___ domiciliato in
_____ presso la sede dell'Azienda _____, nella qualità di
_____ dell'Azienda stessa;
- 2) Sig. nato a il
nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta con sede
legale in Partita Iva

PREMESSO CHE

in esecuzione al Verbale di il Direttore _____ con propria
Determina n. del ha assegnato l'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta
..... per l'importo al netto del ribasso d'asta del di €,
oltre € _____ per oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso, per un ammontare
totale di € oltre IVA

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto / Elenco Prezzi

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato d'appalto / Elenco Prezzi

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle tavole allegata al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato con **Delibera _____ ndel**, atti che L'impresa dichiara di conoscere ed accettare, avendone completa conoscenza in sede di partecipazione alla gara d'appalto e che anche se non materialmente allegati si intendono parte del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria e cezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € di cui:
 - a) € per lavori netto;

- b) € _____ per oneri sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 43, comma 7 del DPR 207/2010 mediante ribasso unico sui prezzi previsti nell'Elenco Prezzi.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

- 1) Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con DM. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio in
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante accrediti su conto corrente previo indicazione da parte dell'appaltatore delle coordinate bancarie
3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione;
- 4) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, Penali.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

Articolo 13. Controversie.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, Penali.

1. La consegna dei lavori viene effettuata con le modalità previste dal DLgs 50/2016.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
2. Il tempo utile per ultimare l'appalto è fissato in giorni **720 (Settecentoventi/00)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, il tutto come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari **all'1 per mille** dell'importo contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il **10%**, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di particolari avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del DLgs 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto e la manutenzione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati secondo quanto riportato nel capitolato speciale, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 4 del 27/01/2022, fino al 31/12/2023, è obbligatorio, l'inserimento nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) primo periodo del D.lgs. 50/2016.

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un Verbale di concordamento ai sensi del suddetto Decreto.

2. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Sul valore del contratto di appalto, l'[art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34](#) (c.d. "Decreto Rilancio"), e la successiva legge di conversione [n. 77/2020](#) recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" entrata in vigore il 18 luglio 2020, ha previsto al **comma 1** che l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30% e fino al 30 giugno 2021, successivamente l'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 183/2020 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021. Con Il Decreto Proroghe, approvato dal Consiglio dei ministri n. 52 del 23/12/2021, ha disposto la proroga al **31/12/2022** del suddetto termine entro il quale devono essere avviate le procedure per le quali è possibile applicare l'incremento dell'anticipazione all'appaltatore, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale D'Appalto, si precisa che nel corso di esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore sulla base dei risultati dei documenti contabili, pagamenti in acconto quando il credito dell'impresa raggiunga, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, l'importo di **€ 200.000,00 (duecentomila/00)**.

3. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice di Procedura civile, ad essi si applicano le disposizioni del D.lgs 50/2016. La liquidazione di quanto dovuto è subordinata a presentazione di documentazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa "D.U.R.C."

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del DPR n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 13. Controversie.

In relazione alla iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 16. Subappalto.

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore deposita presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 16. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art.105 del DLgs 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fideiussoria numero in data rilasciata dalla società per l'importo di € pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 18. Responsabilità verso terzi e Polizza assicurativa.

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Per quanto attiene la polizza assicurativa per danni e responsabilità civile si applica l'art. 30 del Capitolato speciale d'Appalto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, gli articoli non abrogati del Cap. Gen. n. 145/00, e i seguenti elaborati del Progetto esecutivo:

- 1) Relazione
- 2) Capitolato speciale d'Appalto
- 3) Schema di Contratto
- 4) Elenco Prezzi
- 5) Computo Metrico/QTE
- 6) Elaborati Ubicazione Fabbricati
- 7) Elaborati Grafici – Planimetrie
- 8) Analisi Prezzi
- 9) Stima Costi Manodopera
- 10) Stima Costi Sicurezza
- 11) QTE/SR

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il DLgs del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- le linee guida emanate dall'Anac;
- i Decreti attuativi del Mit;
- il DPR 207/2010 negli articoli non abrogati;
- gli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/2000;

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Letto, Confermato e Sottoscritto:

L'Operatore Economico

Il Direttore
